

Art. 26 Interessi

1. In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il Gestore addebita gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile incrementati di tre punti percentuali. Gli interessi vengono di norma addebitati nella prima fattura utile.
2. Alle situazioni debitorie/creditorie legate al regime di prelievo attivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano gli interessi sopra definiti.

Art. 27 Contestazione di addebito, riscossione coattiva e provvedimenti conseguenti

1. Qualora il soggetto passivo non provveda al pagamento della tariffa entro i termini previsti, il Gestore notifica una contestazione di addebito.
2. Qualora l'atto di messa in mora e le modalità procedurali applicate dal Gestore non risolvano la posizione debitoria, il Gestore provvede alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910. Sono ammesse forme di recupero giudiziale e stragiudiziale.
3. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il Gestore può inoltre, previa diffida e congruo preavviso, sospendere la fornitura dei servizi aggiuntivi o integrativi o comunque eccedenti il servizio base, senza creare rischi o pericoli per l'uomo o l'ambiente salvaguardando l'igiene e la pulizia del territorio. L'intero servizio sarà ripristinato dopo che il cliente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.

Art. 28 Transazione di crediti

1. Il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 29 Rimborsi

1. Il cliente può richiedere al Gestore, con atto scritto motivato e idoneamente documentato, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui l'errato addebito tariffario sia dovuto alla mancata presentazione da parte del cliente di una comunicazione obbligatoria ai sensi del precedente Art. 22.



3. Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del Gestore e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell'impossibilità di compensazione in bolletta, non si procede a rimborso se l'importo complessivo risulta inferiore a Euro 12,00.

PARTE TERZA – SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 30 Oggetto del servizio

1. I servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani sono gestiti ai sensi dell'art. 198 e 200 del D.LGS. 152/2006.
2. Le utenze che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di tali rifiuti, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati può essere fatto anche al soggetto Gestore del servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 188 comma 2 lettera c) del D.LGS. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato e non rientra nella tariffa di cui alla parte seconda del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene, di polizia urbana, dei servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 31 Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale

1. La gestione dei servizi di igiene ambientale si attiene ai seguenti principi:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;



- garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature elettroniche, ecc.);
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali sia obbligatoria od opportuna l'adozione di tecniche di trattamento separate;
- contenere i costi in relazione ai benefici derivanti.

Art. 32 Pianificazione

1. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio, alle diverse categorie di utenza, ed alle effettive richieste di erogazione.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'Art. 9 comma 2 si considera non effettuata la raccolta quando il servizio di raccolta delle principali frazioni di rifiuto viene erogato ad una distanza superiore ai 2 Km in linea d'aria. In caso di distanza inferiore ai 2 km in linea d'aria il Comune può applicare quanto previsto dall'Art. 9 comma 1.

Art. 33 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 34 Classificazione dei rifiuti urbani

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani e assimilati vengono distinti secondo quanto disposto dalle norme vigenti Regionali e Statali. In particolare si fa riferimento all'art. 184 del D.LGS. 152/2006.

Art. 35 Rifiuti assimilati e criteri di assimilazione

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione individuati secondo i

critéri del presente articolo ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del D.LGS. 152/2006.

2. In via transitoria, nelle more dell'approvazione del provvedimento statale di cui all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.LGS. 152/2006, sono assimilati per qualità i rifiuti speciali elencati in allegato A al presente regolamento.
3. I rifiuti individuati nell'Allegato A sono sempre assimilati ai rifiuti urbani, per quantità, qualora l'utenza presenti una produzione giornaliera complessiva inferiore a 5 t/giorno.
4. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
5. Fermo restando il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste dall'art. 184 - comma 2 del D.LGS. 152/2006.

Art. 36 Gestione delle frazioni di rifiuto

1. Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento o trattamento delle diverse tipologie di rifiuto sono definite nelle specifiche schede contenute nel Piano Finanziario.

Art. 37 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato in tutto il territorio.
2. Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa.
3. Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati.
4. Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso eventuali Centri comunali di raccolta, secondo quanto previsto al successivo Art. 41.



Art. 38 Attrezzature per la raccolta e viabilità

1. Il Gestore fornisce o, in alternativa, indica alle utenze le attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal Piano Finanziario. Ogni utenza è tenuta ad utilizzare esclusivamente le attrezzature della tipologia prevista dal Gestore, il quale è autorizzato ad addebitare al cliente i costi per la fornitura del materiale a meno che gli stessi non siano già inclusi nel Piano Finanziario. La cura delle attrezzature fornite è a carico del cliente salvo diversi accordi con il Gestore. Il cliente è in particolare tenuto a mantenere puliti e decorosi i contenitori eventualmente in dotazione.
2. Il Cliente, nell'usare il contenitore, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia e deve riconsegnarlo al Gestore nello stato in cui si trovava al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto all'uso ordinario dell'attrezzatura. Il Cliente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l'uso e la detenzione del bene consegnato. Qualora il contenitore stesso fosse smarrito, distrutto o danneggiato in modo irreparabile, per cause non imputabili al Gestore, il Cliente verserà al Gestore un importo pari al valore dell'attrezzatura.
3. Il servizio viene reso di norma nelle aree pubbliche o ad uso pubblico. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto su aree, strade o pertinenze private l'esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra cliente e Gestore.
4. Nel caso fosse verificata la presenza di una o più delle condizioni di cui al seguente elenco il Gestore provvederà a valutare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori per lo svolgimento del servizio di raccolta:
 - a. larghezza della carreggiata inferiore a mt. 2,7
 - b. senso unico di marcia;
 - c. pendenza superiore all'8%;
 - d. mancanza di protezioni laterali con accesso a scarpate superiori a mt.2;
 - e. necessità di percorrere a piedi distanze superiori a mt.50 con movimentazione manuale dei carichi;
 - f. fondo stradale sconnesso.
5. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma precedente rilevasse la non sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori il servizio non verrà reso nelle aree interessate e il Gestore individuerà, in accordo con il Comune, le soluzioni organizzative alternative al normale servizio di raccolta atte a garantire comunque uno standard di qualità adeguato alle utenze coinvolte.
6. La mancata effettuazione del servizio nei casi di cui al precedente comma non dà diritto alla riduzione di cui all'Art. 9 comma 2.

Art. 39 Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta

1. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
2. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi. I servizi devono in ogni caso venire erogati con modalità tali da contenere il disagio dell'utente nei limiti del possibile.
3. Il Gestore è tenuto a recepire le richieste e le indicazioni delle Amministrazioni competenti in merito al posizionamento su suolo pubblico delle attrezzature per il conferimento e la raccolta dei rifiuti. Le eventuali modifiche rispetto alla situazione esistente saranno concordate tra l'Amministrazione ed il Gestore.
4. Quando ciò non costituisca pericolo per l'igiene o per il pubblico decoro, il Gestore può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto ad informare il cliente del motivo di mancata raccolta.
5. Nel caso in cui un cliente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati attraverso le chiamate al Numero Verde o in base ad altri riscontri oggettivi forniti al Gestore, ai fini della corretta commisurazione della tariffa ai sensi dell'Art. 13 l'importo complessivo viene ridefinito attraverso una riduzione commisurata alla durata del disservizio, al numero di mancate raccolte e alla tipologia delle frazioni oggetto del disservizio, nella misura massima del 40% del totale, con riferimento all'anno solare. La richiesta di ridefinizione della tariffa dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall'inizio del verificarsi dei disservizi stessi pena la perdita del beneficio.

Art. 40 Autocompostaggio

1. Viene consentita e favorita la pratica dell'autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Il compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (verde e umido di cucina). Il compostaggio deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico e di proprietà del soggetto intestatario della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio rifiuti o di altro componente del nucleo familiare o in alternativa di proprietà del condominio. Soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal Gestore.



2. Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
3. Ai sensi dell'Art. 13 la quota variabile della tariffa di cui al comma 5 lett. a) dell'Art. 12 è ridotta, in misura da determinare nella delibera tariffaria, sulla base della commisurazione agli effettivi minori costi sostenuti dal Gestore, dovuti al minor conferimento di rifiuti organici al servizio di raccolta da parte delle utenze domestiche che praticano l'autocompostaggio.
4. Ai fini della commisurazione della tariffa le utenze domestiche devono inoltrare al Gestore specifica richiesta nei tempi e modi dallo stesso stabiliti.
5. E' facoltà del Gestore rigettare la richiesta di cui al comma precedente se esistono inidoneità allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
6. Le abitazioni condominiali possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche copia della delibera dell'assemblea condominiale che consente l'attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell'unità richiedente.

Art. 41 Centro di raccolta

1. Il Centro di raccolta comunale o intercomunale è un'area presidiata ed allestita connessa e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e, ai sensi della normativa vigente, assimilati, conferiti in maniera differenziata anche attraverso il Gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Centro di raccolta è opportunamente recintato e custodito e conforme a quanto previsto dalle norme vigenti ed autorizzazioni, accessibile al pubblico in orari prestabiliti sulla base del contratto di servizi.
3. L'accesso alla struttura è permesso alle utenze domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. Il Gestore per i quantitativi e/o le frazioni non compresi nel servizio base può stabilire,

per alcuni servizi erogati presso il Centro di raccolta, un addebito commisurato al costo dei servizi stessi.

4. Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate del Centro di raccolta, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti.
5. Il Centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l'assistenza alle utenze conferenti. All'interno del Centro di raccolta il Gestore può eseguire attività di cernita e suddivisione del rifiuto conferito, allo scopo di razionalizzare le successive fasi di conferimento.
6. I clienti del servizio possono accedere al Centro di raccolta e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.

Art. 42 Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto

1. I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.
2. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, per evitare la dispersione del percolato.
3. Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti e per esigenze di ottimizzazione del trasporto, il Gestore, ai sensi dell'art.193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali effettuare operazioni di trasbordo.

Art. 43 Destinazione dei rifiuti raccolti



1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani residui conferiti al servizio avviene a cura del Gestore presso l'impianto in esercizio nell'ambito ottimale, o altri impianti autorizzati a norma di legge.
2. I rifiuti recuperabili sono destinati ad impianti di recupero e/o selezione individuati dal Gestore. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.

Art. 44 Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all'interno del territorio comunale possono coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L'attribuzione di tali funzioni è condizionato al rispetto dei requisiti di legge da parte delle associazioni stesse.
2. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni, trasmesse per conoscenza al Gestore.

Art. 45 Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Comune autonomamente o per il tramite del Gestore, ma comunque in accordo con il Gestore, svolge campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all'occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.

Art. 46 Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato nel Piano Finanziario secondo le effettive necessità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o usuario.
2. All'interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
 - b) le piazze;
 - c) i marciapiedi;
 - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;

e) i percorsi pedonali anche coperti.

Art. 47 Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, gli uffici comunali competenti individuano il posizionamento dei cestini stradali nel territorio comunale.

Art. 48 Raccolta dei rifiuti abbandonati

1. Il Gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all'impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d'ufficio o su segnalazione dei clienti o degli uffici comunali, previa la definizione di specifici accordi con le Amministrazione comunale sulle condizioni tecnico - economiche nel caso l'asporto non possa avvenire in concomitanza all'esecuzione del servizio ordinario di raccolta.

Art. 49 Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta e/o forniti dal Gestore e comunque previsti dalle modalità di raccolta contenute nel contratto di servizio.
2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Allo stesso fine gli uffici Comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al Gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento.
3. Il Gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 50 Aree di sosta nomadi



1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 51 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente art. 34, per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:
 - confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni";
 - depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
 - avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
4. Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Art. 52 Obblighi e divieti

1. La responsabilità del conferimento corretto del rifiuto urbano o assimilato ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo che deve rispettare le norme del presente regolamento.
2. Fatti salvi gli obblighi e divieti previsti in altre parti del presente regolamento:

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente;
2. Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:
 - gli sportelli dei contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;
 - il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica qualora previsti;
 - nel caso il sistema di raccolta preveda il ritiro domiciliare, i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta;
 - se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;
 - chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;
 - in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l'individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente regolamento;
 - nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore;
 - gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità;
 - il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l'uso di apposito contenitore può essere fatto solo all'interno del contenitore stesso; pertanto non è possibile conferire il rifiuto sfuso o in sacchi, salvo diversa indicazione del Gestore;
 - le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.
3. In particolare è vietato:
 - l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l'alveo dei canali e corsi d'acqua, come pure l'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali (art. 192 del D.LGS. 152/2006);
 - l'abbandono e il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;



- il conferimento e/o l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
- è proibito anche il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri clienti, fatto salvo soluzioni diverse che devono essere espressamente autorizzate dal Gestore;
- l'esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
- trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all'aperto, sotterrandoli o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette;
- ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
- il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;
- mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio
- il conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;
- il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
- il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
- il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;
- il conferimento all'interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi;
- il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti

con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore;

- il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni impartite dal Comune in accordo con il Gestore;
- il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
- il conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta;
- l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l'abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, o lo spandimento di olio e simili;
- il danneggiamento o l'imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall'inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
- lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l'uso improprio degli stessi;
- affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;
- il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;
- cedere a terzi la tessera magnetica di riconoscimento o comunque utilizzarla in modo improprio; la tessera magnetica di riconoscimento deve essere conservata con cura e, in caso di smarrimento, deve esserne fatta denuncia al Gestore entro le 48 ore successive;

4. Non viene considerato abbandono:

- il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
- il conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.

5. I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti

6. All'interno delle strutture del Centro di raccolta è vietato:

- il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico o al di fuori del perimetro della struttura;
- il conferimento di rifiuto da parte di utenze non autorizzate o il conferimento, da parte di soggetti autorizzati, del rifiuto prodotto da altri;
- il conferimento di rifiuti non differenziati o comunque in difformità delle indicazioni dell'addetto alla guardiania del Centro di raccolta o



delle istruzioni apposte in prossimità dei contenitori atti al conferimento.

IN - CONTINUTTO

PARTE QUARTA: ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO
DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

TITOLO I - ACCERTAMENTI SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 53 Controlli ed accertamenti

1. Il Gestore svolge attività di controllo e accertamento del rispetto da parte dei clienti degli obblighi concernenti la tariffa ambientale sui rifiuti. L'attività ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati a presupposto dell'applicazione della tariffa e il pagamento della stessa. L'attività di controllo è svolta tramite la consultazione incrociata delle banche dati disponibili presso il Gestore o il Comune (controllo ordinario) e tramite attività ispettive esterne e verifiche sul territorio (controllo straordinario). Altre forme di controllo possono essere realizzate previo accordo tra Comune e Gestore.
2. Il Comune in accordo con il Gestore è tenuto a svolgere anche su richiesta del Gestore, per mezzo degli organi di polizia locale, attività di controllo e accertamento del rispetto da parte dei clienti e degli operatori degli obblighi concernenti i servizi di igiene ambientale e delle norme generali di igiene e decoro previsti dal presente regolamento. L'attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del regolamento.
3. Il Comune può con apposita delibera, nel rispetto della normativa vigente, istituire un servizio ausiliario di guardiania ambientale, assegnando al personale del Gestore parte delle funzioni di controllo spettanti alla polizia locale sulla base del precedente comma.
4. In ogni caso, il Gestore comunica tempestivamente all'autorità di polizia competente ogni fatto relativo alla violazione di norme di legge di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. La polizia comunale è tenuta a intervenire e dare riscontro alle segnalazioni del Gestore inerenti il mancato rispetto della Legge o delle norme del presente Regolamento.

Art. 54 Poteri del Gestore nell'attività di controllo

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento di cui al precedente articolo, il Gestore può con atto motivato richiedere al cliente del servizio, al proprietario dell'immobile o a chi ha effettuato la comunicazione le seguenti informazioni:
 - chiarimenti relativi al contenuto delle comunicazioni presentate;
 - notizie relative alle caratteristiche dei locali o aree, ai soggetti proprietari, conduttori o occupanti a qualsiasi titolo gli stessi, agli acquirenti e venditori in caso di compravendita;

- 
- documenti comprovanti la veridicità del dichiarato e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili, o documenti necessari all'accertamento
 - documenti comprovanti l'avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti
 - altra documentazione utile o necessaria al fine di accertare fatti o notizie utili al procedimento di controllo.

2. Se necessario, il Gestore può invitare i soggetti di cui al comma precedente a presentarsi personalmente per fornire prove e chiarimenti. Il Gestore può inoltre, per il tramite di personale autorizzato, effettuare verifiche sul territorio, all'interno e all'esterno degli immobili e delle aree pubbliche o private.
3. Il Comune anche attraverso il Gestore promuovono forme di controllo rivolte sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche sull'effettiva e corretta differenziazione dei rifiuti e in generale sulla veridicità delle dichiarazioni atte ad ottenere le rispettive riduzioni. In caso di non corrispondenza al vero o comunque non ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento l'utente interessato decade dal diritto alle correlate agevolazione e riduzioni.
4. L'accesso ad aree private e immobili adibiti a domicilio privato può avvenire solamente con il consenso del proprietario o del conduttore e comunque della persona fisica che ha domicilio nell'immobile. In caso di mancata collaborazione del cliente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento è effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile e produce effetto fino alla presentazione di documentazione probatoria da parte dell'interessato.
5. Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta o rifiuti di consentire l'accesso in aree private quando l'attività di accertamento sia funzionale ad una riduzione tariffaria o sia comunque fatta nel suo interesse, perde il beneficio con effetto retroattivo.

Art. 55 Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell'art. 7-bis del D.LGS. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

Art. 56 Recupero spese

1. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti dei clienti che non provvedono al pagamento spontaneo della tariffa, nonché le spese sostenute per l'attività di accertamento e applicazione delle sanzioni sono addebitate, ove possibile, all'utente stesso.
2. Sono inoltre addebitate a chi si è reso responsabile della violazione le spese necessarie per la bonifica, il ripristino o la pulizia dei luoghi che si siano resi necessari a causa del comportamento illecito sanzionabile ai sensi della legge o del presente regolamento.

Art. 57 Autotutela

1. Il Comune e/o il Gestore possono in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall'analisi dei fattori sotto elencati. Qualora dall'analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite il Gestore o il Comune possono annullare il provvedimento. I fattori da valutare sono:
 - grado di probabilità di soccombenza;
 - valore della lite;
 - costo della difesa;
 - costo della soccombenza;
 - costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all'annullamento d'ufficio di provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o al Gestore, salvo i casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - doppio addebito;
 - errore di persona;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - evidente errore logico di calcolo;
 - evidente errore sul presupposto dell'addebito.

Art. 58 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2013.
2. Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione regolamentare del Comune con esso incompatibile.



Art. 59 Norme transitorie

1. Per l'anno 2013, anche in parziale deroga a quanto disposto dall'art. 7 e fatte salve le competenze in materia di determinazione della tariffa di cui all'art. 6, la struttura dei costi del piano finanziario e l'articolazione tariffaria sono definiti con riferimento al sistema di prelievo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e alla gradualità degli adeguamenti derivanti dall'entrata in vigore del presente regolamento. Devono in ogni caso essere garantiti il rispetto dei principi generali di cui al DPR n. 158/99, la copertura integrale dei costi del servizio di asporto dei rifiuti urbani e l'equilibrio finanziario del bilancio Comunale. L'ammontare massimo dell'adeguamento tariffario non può essere superiore a quanto derivante dalla formulazione di cui all'art. 7 comma 3 dove i costi di cui all'anno n-1 devono intendersi quali i costi complessivi indicati nel PF consuntivo approvato per l'anno 2012.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
 - si considerano valide le denunce e dichiarazioni presentate ai sensi dei precedenti Regolamenti;
 - per i Comuni in regime di tassa al 31 dicembre 2012 il Gestore provvede d'ufficio ad intestare l'utenza domestica al titolare dell'utenza TARSU o, in assenza, al titolare della scheda famiglia anagrafica.

PARTE QUINTA: MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 60 Presupposto e aliquote del tributo

1. Sono assoggettate alla maggiorazione per i servizi indivisibili le superfici assoggettate alla tariffa sui rifiuti così come disciplinata dal presente regolamento.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al corrispettivo giornaliero, rapportata ai giorni di effettiva occupazione, in misura pari a 0,30 € per ogni metro quadrato di superficie assoggettata.
3. In sede di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale può decidere di incrementare detta maggiorazione, oltre allo standard già fissato dal precedente comma, nella misura prevista dalla normativa vigente.
4. Alla maggiorazione si applicano le seguenti riduzioni previste per la tariffa sui rifiuti:
 - a. per distanza dal punto di raccolta: Art. 9;
 - b. per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche:
 - i. effettuata tramite il Gestore: Art. 12, comma 7;
 - ii. ai sensi della DGRV n. 3918/2002, per autocompostaggio: Art. 40, comma 3;
 - c. per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale: Art. 19, comma 4;
 - d. per immobili di attività economiche o istituzionali predisposti all'uso, ma permanentemente non occupati: Art. 19, comma 5;
 - e. deliberate dal comune: all'Art. 20;
 - f. per l'avvio a recupero di rifiuti assimilati: Art. 21, comma 1;
 - g. situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente: Art. 21, comma 2;
 - h. abitazioni temporaneamente chiuse: Art. 21, comma 3.Le riduzioni di cui al presente comma si applicano riproporzionando la riduzione sulla tariffa corrispettivo al valore totale della stessa, per singola utenza o per gruppi di utenze.
5. Le riduzioni sulla maggiorazione per i servizi indivisibili non possono in alcun caso superare il 70% dell'importo totale della stessa.
6. La decadenza dal diritto alle agevolazioni e riduzioni ai sensi dell'Art.54 comma 3 determina automaticamente la decadenza delle correlate riduzioni sulla maggiorazione.
7. La maggiorazione non si applica alle istituzioni scolastiche statali.
8. Il gettito della maggiorazione non può essere, in nessun modo destinato a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 61 Gestione del tributo

1. La gestione del tributo sui servizi indivisibili è affidata in concessione, ai sensi del punto 3) comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, al Gestore del servizio, che la esercita nelle forme e con i limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Il concessionario recapita ai contribuenti, per posta ordinaria, un invito di pagamento che indica le somme dovute, il dato unitario del tributo ed i metri quadrati di superficie assoggettata, per ogni utenza. Le somme sono richieste contestualmente alla tariffa rifiuti e seguono le stesse scadenze come disciplinate dal presente regolamento
3. Il versamento del tributo è effettuato nelle modalità previste dalla legge comprensive del bollettino postale.
4. Al contribuente che non versi entro la scadenza le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato avviso di accertamento per omesso parziale o tardivo pagamento.
5. Gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento devono essere notificati ai contribuenti, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art.1 comma 161 della L. 296/2006.
6. Gli avvisi di pagamento sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso nella dichiarazione iniziale o di variazione.

Art. 62 Interessi, rimborsi e modesto ammontare

1. In caso di tardivi pagamenti e per il rimborso sono computati gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile incrementati di tre punti percentuali.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente comma 1, secondo le modalità di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006
4. Ai sensi dell'art.1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo ad accertamento, riscossione e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.
5. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

ALLEGATO A

Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti di tali materiali;
- rifiuti ingombranti e scarti di qualsiasi natura e genere purché non pericolosi;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, oli vegetali e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi
- accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner;
- mondiglia (ovvero rifiuto proveniente dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue purché opportunamente igienizzato);
- rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell'ambito della normale attività di "manutenzione" del territorio.

COMUNE DI MUSSOLENTE

VERBALE N. 14 DEL 19.07.2013

B
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI ...CC.n. 27
DEL ...25-7-2013

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto DOTT. ENRICO BROTTTO, revisore dei conti del Comune di Mussolente, con riguardo alla proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa al "Regolamento comunale per l'istituzione e disciplina della Tariffa corrispettivo sui rifiuti e sui Servizi (DL 201/11, art.14, c.29), cd. "TARES" e del Tributo maggiorazione (DL 201/11, art.14, c.32),

VISTA la documentazione relativa al Regolamento di cui sopra, e sottoposta all'esame per l'acquisizione del Parere di cui all'art. 239, c.1, lett. b) punto 7) del D.LGS 267 del 18.08.2000;

per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011;

Richiamato l'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2013 il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti ovvero della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

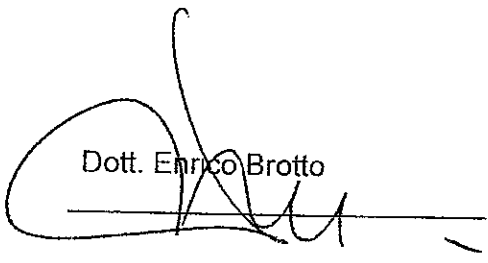
Visti i pareri di regolarità tecnica, e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000, Arch. Caputi e Dott.ssa Mostile in data 17.07.13,

ESPRIME

parere favorevole per quanto di sua competenza, sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Bassano del Grappa, 19.07.13

Dott. Enrico Brotto



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Chemello Maurizio



IL SEGRETARIO COMUNALE
Consoli Dott.ssa Teresa



SOGGETTA A:

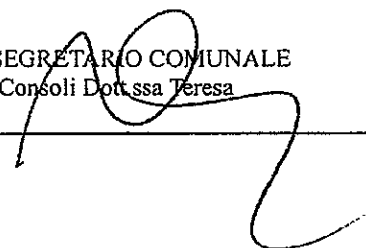
☒ Pubblicazione all'Albo on-line per 15 giorni
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000 - Art. 32 L. 69/2009)

ASSEGNATA PER L'ESECUZIONE:
(Art. 4 L. 241/1990 - Art. 107, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000)

- ☐ Servizio Amministrativo
☒ Servizio Economico-Finanziario
☒ Servizio Lavori Pubblici Urbanistica-edil.priv.-
ecol/ambiente
☐ Servizio vigilanza - notificazioni



IL SEGRETARIO COMUNALE
Consoli Dott.ssa Teresa



N° 438 Pubbl. Reg. Amm.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

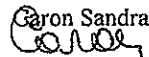
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Art. 32 Legge 18.06.2009, n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.

Mussolente, li 13 SET. 2013



Il Funzionario/Istruttore di Segreteria

Caron Sandra


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☐ è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al giorno _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

☐ è divenuta esecutiva il _____ per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs 18/08/2000, nr. 267).

Mussolente, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Consoli Dott.ssa Teresa